



## TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

### Sezione Fallimentare

Il giudice designato alla trattazione della procedura di composizione della crisi, *sub specie* di proposta di piano del consumatore, iscritta al n. 2 del registro delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per l'anno 2021, a scioglimento della riserva, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

**letti** gli atti della procedura in epigrafe;

**rilevato** che [REDACTED], nata a Oristano il [REDACTED], ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex artt. 6 e seguenti, legge 27 gennaio 2012, n. 3, *sub specie* di piano del consumatore, o, invia subordinata, di accordo di composizione della crisi;

**rilevato** che all'udienza del 6 aprile 2022 la ricorrente ha insistito per l'omologa del piano e l'OCC ha dato atto di aver provveduto alle comunicazioni di competenza;

**rilevato**, altresì, che si sono costituiti mediante deposito di memorie i creditori [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a., opponendosi all'omologazione del piano del consumatore;

**rilevato** che in data 22 agosto 2022 la ricorrente ha depositato proposta di piano modificata in conformità ai rilievi operati con ordinanza 8 agosto 2022;

**rilevato** che all'udienza del 19 ottobre 2022 la ricorrente ha insistito per l'omologa del piano come modificato e l'OCC ha dato atto di aver provveduto alle comunicazioni di competenza;

**rilevato** che solo [REDACTED] a. ha insistito per il rigetto della domanda successivamente alla modifica del piano;

**rilevato** che all'udienza del 19 ottobre 2022 la ricorrente ha preso atto della sospensione dei pagamenti in favore di Imprebanca s.p.a. da parte dell'I.N.P.S., sicché, all'esito della precisazione, l'importo del credito indicato dal creditore e dalla ricorrente coincidono;

**visti** gli artt. 6 e ss., legge 3/2012, applicabile *ratione temporis* al presente procedimento;

**ritenuta** la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che la ricorrente risiede a [REDACTED] (OR), [REDACTED];

**richiamato** il decreto del 18 febbraio 2022, nel quale si è dato atto che la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali differenti da quelle regolate dalla legge n. 3/2012, non ha fatto ricorso alla composizione della crisi negli ultimi cinque anni, né, nello stesso periodo, ha subito

la revoca o l'annullamento dell'ammissione a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

**rilevato** che, come già osservato con il predetto decreto, sussistono i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3/2012, atteso che la proposta di piano del consumatore presentata dalla ricorrente è corredata da particolareggiata e dettagliata relazione dell'organismo di composizione della crisi e completa della documentazione richiesta;

**ritenuto** che la ricorrente versi in situazione di sovraindebitamento come definito dall'art. 6, comma secondo, legge 3/2012 (perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente), come dimostrato da:

- l'entità dei debiti assunti, ammontanti a complessivi euro 227.958,85, oltre spese di procedura;
- la consistenza del patrimonio della ricorrente, costituito da: immobile adibito ad abitazione principale, sito in [redacted] catasto fabbricati, foglio [redacted], mappale [redacted] subalterno 1), gravato da ipoteca a favore di [redacted] p.a.; quota pari a 1/5 del diritto di proprietà su terreno sito nel Comune di [redacted] (OR), identificato al catasto terreni, foglio [redacted] particelle [redacted] (qualità pascolo, are 00.30, reddito dominicale euro 0,03), [redacted] (qualità pascolo, are 01.42, reddito dominicale euro 0,12), [redacted] (qualità pascolo, are 03.52, reddito dominicale euro 0,31); Fiat Punto, immatricolata nell'anno 2010, di valore stimato dall'OCC pari ad euro 2.500/2.900; liquidità per euro [redacted]
- l'entità del reddito personale, pari a circa euro 1.196,46,00 mensili (al lordo di trattenute fiscali), derivante da trattamento pensionistico I.N.P.S., ed euro 350,00 mensili derivante da contratto di locazione di parte della casa di abitazione;

**ritenuto** che sussista anche il requisito di ammissibilità indicato all'art. 7, lettera d) *ter* (disposizione introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ossia la circostanza che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

**ritenuto** che l'intervento legislativo del 2020 abbia confermato il requisito della meritevolezza, seppur circoscrivendo l'elemento soggettivo rilevante ai fini della preclusione all'accesso alla procedura di sovraindebitamento alla *colpa grave, malafede o frode* del debitore consumatore nel determinare la situazione di sovraindebitamento, e configurandolo quale presupposto di ammissibilità, laddove la normativa precedente prevedeva la valutazione di detto requisito in sede di omologa (cfr. art. 12 bis l. 3/2012 che, nella formulazione antecedente al d.l. 137/2020, nella parte qui di interesse, prevedeva "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha

*colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”);*

**ritenuto**, anche alla luce delle modifiche normative citate, cui è sottesa la *voluntas legis* di agevolare l'accesso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, che il beneficio della parziale esdebitazione derivante dall'omologazione del piano del consumatore possa essere escluso solo a fronte di condotte che manifestino la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, ovvero l'utilizzo di una prudenza o cautela notevolmente inferiori all'ordinaria diligenza;

**osservato**, in quest'ottica, che, mentre deve certamente escludersi la colpa grave ove il consumatore abbia contratto i debiti, magari anche aggravando una situazione debitoria già critica, per soddisfare esigenze primarie di vita personale e familiare, a fronte di eventi impreveduti e sopravvenuti (ad esempio, malattia, perdita del lavoro), l'elemento soggettivo deve considerarsi sussistente sia nelle ipotesi in cui l'assunzione di nuovi debiti sia effettuata dal consumatore senza considerare minimamente l'insostenibilità delle obbligazioni complessivamente assunte o sulla base di valutazioni altamente incaute, sia nelle ipotesi in cui l'indebitamento sia finalizzato a garantire all'interessato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto beni voluttuari, mantenimento condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, ecc.);

**ritenuto** che nel caso di specie la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dalla debitrice con colpa grave, malafede o frode, atteso che le cause dell'indebitamento sono da rinvenirsi nell'investimento effettuato nei titoli emessi dalla società Bolton First Credit Ltd, rivelatosi un raggiro oggetto di indagini penali, e nell'aumento delle spese mediche da sostenere per le patologie che l'affliggono, in particolare, sindrome [redacted] e a [redacted] (cfr. docc. 144-147), e che l'hanno indotta, dopo periodi di assenza per malattia (cfr. doc. 41), a determinarsi a richiedere il trattamento pensionistico c.d. "opzione donna", e considerato che l'esposizione debitoria deriva da finanziamenti accesi al fine di garantire un'esistenza dignitosa alla debitrice e fornire sostegno economico al figlio, dovendosi escludere, sulla base dei documenti in atti, che la ricorrente, abbia assunto ulteriori passività al fine di procurarsi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o di garantirsi condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, con conseguente sussistenza del requisito della meritevolezza, inteso nei termini sopra indicati;

**osservato**, ad ogni modo, che, a mente dell'art. 12 bis, comma 3 bis, l. 3/2012 (introdotto dalla legge 176 citata) *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non*

derivino da comportamenti dolosi del debitore”, e, nel caso in esame, i creditori [redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a. (creduto ceduto a [redacted] s.p.a.) hanno concesso alla ricorrente finanziamenti nel corso del tempo a fronte di una situazione debitoria già critica, omettendo di operare adeguata valutazione del merito creditizio del consumatore, confidando esclusivamente sulla certezza di un reddito disponibile (proveniente da rapporto di lavoro subordinato, prima, e trattamento pensionistico, poi);

**osservato** che la proposta prevede la moratoria annuale ex art. 8, comma quarto, l. n. 3/2012, a partire dal momento dell’omologazione del piano, per il pagamento del mutuo ipotecario stipulato con [redacted] del [redacted] il 10 novembre [redacted] (a rogito N. [redacted] [redacted] Rep. [redacted]), che, al termine della moratoria, verrebbe rimborsato secondo le scadenze convenute;

**osservato** che detta facoltà è espressamente prevista dal comma 1 *ter* dell’art. 8 legge 3/2012 (introdotto dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) per le ipotesi in cui, come quella di specie, il debitore, alla data del deposito della proposta, risulti aver adempiuto le proprie obbligazioni;

**precisato** che, sebbene nel piano i creditori siano stati suddivisi in tre classi, nella prima classe è inserito unicamente il creditore ipotecario [redacted] s.p.a., il cui credito, come detto, successivamente alla moratoria annuale, non troverà soddisfazione tramite il piano, bensì mediante il rimborso secondo le scadenze già convenute, pertanto, il piano – effettivamente – prevede la suddivisione dei creditori in due classi;

**considerato** che il piano prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione entro dieci giorni dall’omologa del piano e il pagamento parziale dei crediti chirografari (nella misura del 45% dei crediti inseriti nella seconda classe, nella misura del 15% dei crediti inseriti nella terza classe), mediante il versamento della somma di euro 35.684,62 (distribuita tra i creditori in ragione dell’entità del rispettivo credito) in due *tranches*: la prima entro dieci giorni dall’omologazione e la seconda dopo dodici mesi dall’omologazione, entro i successivi dieci giorni;

**rilevato** che non risultano atti in frode ai creditori;

**ritenuta** la fattibilità del piano, posto che le risorse messe a disposizione, derivanti per circa euro 28.000,00 da disponibilità liquide e per il residuo da redditi da pensione, paiono costituire garanzia sufficiente di adempimento della proposta;

**ritenuto** che non pregiudichi la fattibilità del piano la ristrutturazione del credito oggetto di cessione del quinto della pensione (rapporto n. [redacted] 65/5476, stipulato dal ricorrente con [redacted] s.p.a., credito ceduto a [redacted] s.p.a.);

**osservato**; invero, che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro che sorge nel momento in cui il dipendente matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di retribuzione;

**osservato** che la cessione di crediti futuri, fino alla venuta ad esistenza del credito ceduto, pur perfetta, è destinata ad esplicare efficacia meramente obbligatoria, mentre l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui i crediti ceduti vengono ad esistenza (cfr. Cass. 19 giugno 2001, n. 8333; Cass. 31 agosto 2005, n. 17590; Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 3 agosto 2017, n. 19341; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27278), sicché fino a quel momento la titolarità della relativa somma rimane in capo al lavoratore che, pertanto, ne può disporre in caso di apertura di procedura di sovraindebitamento;

**considerato** che tale impostazione rinviene conferma nel disposto di cui comma 1 *bis* dell'art. 8 legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, di conversione del decreto legge 137/2020, che prevede espressamente la possibilità di ristrutturazione dei debiti oggetto di cessione del quinto dello stipendio o del TFR;

**osservato** che la modifica normativa assicura il rispetto dei principi di concorsualità e parità di trattamento tra i creditori sottesi alla disciplina del sovraindebitamento;

**ritenuto**, quindi, che, all'esito dell'omologa, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento della parte della retribuzione destinata ad adempiere alla cessione del quinto dello stipendio, così come delle somme accantonate nelle more della procedura, al gestore della crisi, considerato, peraltro, che l'omologazione del piano, ai sensi dell'art. 13, comma quarto, l. 3/2012, rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto;

**ritenute**, sotto altro profilo, non condivisibili le osservazioni dei creditori ~~.....~~ e ~~.....~~ s.p.a. in ordine alla eccessiva falcidia dei rispettivi crediti, anche alla luce della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che la ricorrente, come sopra esposto, risulta titolare dei seguenti beni: immobile adibito ad abitazione principale, sito in ~~.....~~ (catasto fabbricati, foglio ~~.....~~, mappale ~~.....~~ subalterno ~~.....~~ cat. A/3), gravato da ipoteca a favore di ~~.....~~ e ~~.....~~ s.p.a.; quota pari a 1/5 del diritto di proprietà su terreno sito nel Comune di ~~.....~~ (OR), identificato al catasto terreni, foglio ~~.....~~, particelle ~~.....~~ (qualità pascolo, are 00.30, reddito dominicale euro 0,03), ~~.....~~ (qualità pascolo, are 01.42, reddito dominicale euro 0,12), ~~.....~~ (qualità pascolo, are 03.52, reddito dominicale euro 0,31); Fiat Punto, immatricolata nell'anno 2010, di valore stimato dall'OCC pari ad euro 2.500/2.900;

**osservato** che, anche nella evenienza poco probabile secondo la comune esperienza delle vendite coattive, che l'abitazione trovasse collocazione sul mercato al primo tentativo di vendita, tenuto conto dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate per abitazioni di tipo economico, situate in zona semicentrale, in stato di conservazione normale, avuto riguardo alle spese (stima, adempimenti pubblicitari,

vendite telematiche, compenso liquidatore) da sostenere per la vendita, verrebbe, al più, soddisfatto il credito vantato da [REDACTED], assistito da privilegio ipotecario (euro 117.000,00 circa);

**considerato**, inoltre, che la liquidazione della quota di titolarità della debitrice dei terreni risulterebbe non conveniente, in ragione, da una parte, della scarsa appetibilità della vendita della quota indivisa, e, dall'altra, dei costi del giudizio di divisione che, verosimilmente, supererebbero l'eventuale prezzo di vendita;

**osservato**, peraltro, che nell'alternativa liquidatoria spetta al giudice il vaglio di congruità sulle spese di mantenimento e, nel caso di specie, in considerazione dell'ammontare della pensione percepita dalla ricorrente, la parte da riservare ai creditori non risulterebbe maggiore a quanto previsto dal piano proposto;

**precisato** che l'art. 14 *undecies* legge n. 3/12 prevede che i beni sopravvenuti sono riservati alla procedura, che si svolge nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14 *octies* legge n. 3/12, con la conseguenza che anche nell'ipotesi di apertura della liquidazione del patrimonio i pagamenti in favore del creditore cessionario del quinto dello stipendio dovrebbero cessare con l'apertura della procedura, venendo in rilievo, per le ragioni sopra illustrate, un bene futuro;

**ritenuto** conclusivamente che il piano del consumatore oggetto del presente procedimento debba essere omologato;

**visti** gli artt. 7, 7 *bis*, 8, 9 e 12 *bis* e 12 *ter* legge 3/2012;

**p.q.m.**

**omologa**

il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da [REDACTED] nata a Oristano il [REDACTED];

**ordina**

la pubblicazione in estratto del presente decreto ai sensi dell'art. 12 *bis* della L. 3/2012 sul sito del Tribunale di Oristano, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, nel rispetto della normativa sulla privacy;

**dispone**

che la debitrice effettui i pagamenti ai vari creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato, trasmettendo al gestore della crisi ricevuta dei pagamenti effettuati;

**dispone**

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, legge 3/2012, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità;

**stabilisce**

che il gestore della crisi depositi una relazione semestrale sull'esatto adempimento del Piano del consumatore;

**precisa**

che dalla data di omologazione del Piano del Consumatore, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

**precisa**

altresi che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla data di pubblicazione del decreto di omologazione del Piano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Oristano, 2 novembre 2022

Il Giudice Delegato  
dott.ssa Paola Bussu